

SICUREZZA SUL LAVORO: DVR e lavoro intermittente

Nota INL n. 1148 del 21 dicembre 2020

L'INL, con la Nota n. 1148 del 21 dicembre 2020, fornisce la corretta interpretazione dell'art. 14, comma 1, lett. c) del D.Lgs n. 81/2015 recante il divieto del ricorso al lavoro intermittente per quei "datori di lavoro che non hanno effettuato la valutazione dei rischi in applicazione della normativa di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori". Viene in particolare chiesto all'Ispettorato se la conversione del rapporto di lavoro intermittente in rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno e indeterminato possa ricorrere non solo nei casi di totale assenza del DVR ma anche qualora lo stesso, pur presente, risulti carente di una apposita sezione dedicata ai lavoratori a chiamata.

Al riguardo, l'INL precisa che di norma il DVR dovrà contenere delle **specifiche indicazioni** in ordine alle **tipologie contrattuali** diverse da quella "comune" di cui all'art. 1 del D.Lgs n. 81/2015, quanto meno tese ad escludere i rischi alle stesse pertinenti e a prevedere le correlate modalità per l'effettuazione dell'attività di formazione e informazione.

Tuttavia, laddove i rischi connessi alle specifiche mansioni a cui tali lavoratori sono adibiti risultano individuati, valutati e classificati, unitamente alle relative misure di prevenzione e protezione, e l'esposizione a fattori potenzialmente dannosi non risulta essere in alcun modo correlata alla peculiare tipologia contrattuale attraverso cui viene resa la prestazione di lavoro a chiamata, l'Ispettorato chiarisce che il DVR non potrà ritenersi incompleto solo in quanto privo di un dato formale, quale la specifica sezione dedicata ai lavoratori intermittenti.